

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART 700 cpc

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: la sig.ra **CARRETTA ANGELA**, nata il 29/01/1982 a ROMA (RM), C.F. CRRNGL82A69H501L e residente ad Isernia (IS) al Vico Porta di Castello 16 rappresentata e difesa, per procura apposta in calce al presente ricorso, **Avv. Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) iscritto al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 19 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **avv.antimobuonamano@lawpec.it**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;

E NEI CONFRONTI DI

tutti gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di Latina classe di concorso B005-B009 E B024 e nella pedissequa seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede sin da ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

- controinteressati

OGGETTO: annullamento/illegittimità del decreto di esclusione dalle Graduatorie per le Supplenze n°5594 emesso dall'Ufficio scolastico provinciale di Latina

PREMESSO CHE

- 1- Che la ricorrente è in possesso di un diploma di maturità Classica oltre che a un Certificato di specializzazione tecnica superiore e dal quale risulta essere un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di durata annuale riferibile al IV livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), che costituisce regolare titolo di accesso per l'insegnamento nella classe di concorso di Insegnante Tecnico Pratico (da ora ITP) **B005 “LABORATORIO DI LOGISTICA” e B009 “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE” -B024 “LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE;**
- 2- la sig.ra Carretta Angela ha presentato in data 04.08.2020, domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora in poi GPS) per la provincia di Latina per il biennio 20/22, avente protocollo: **N°1922030;(doc.1)**
- 3- A seguito di tale domanda di inserimento veniva inserita nelle corrispondenti classi di concorso ed in data 28.10.2020 riceveva una proposta di contratto a tempo determinato da parte dell'Usp di latina;
- 4- Che la scuola assegnata in data 16.02.2022 verificava i titoli posseduti e dichiarati dalla docente come previsti dall'art. 8 “Valutazione dei titoli”, commi 7, 8, 9 e 10 della citata O.M. 10 luglio, n.60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, confermato ai sensi dell'articolo 8 comma 9 dell'OM 60/2020 **l'effettiva corrispondenza** nell'istanza di partecipazione ed i relativi punteggi per le seguenti classi di concorso: **B009, B005, B024; (doc.2)**
- 5- Nell'anno scolastico successivo 2021/2022, la ricorrente non era stata destinataria di un contratto a tempo determinato, per tale motivo si vedeva costretta ad adire codesto Tribunale al fine di far dichiarare illegittima la mancata nomina;
- 6- In data **01.07.2022** il tribunale di Latina nella persona del dott. Costume Umberto Maria emetteva l'ordinanza cautelare con la quale: **“accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione di attribuire alla parte ricorrente un incarico fino al termine delle attività didattiche ai fini giuridici, su posto di sostegno scuola secondaria di secondo grado (ADSS), sui posti disponibili per il turno di nomina del 23.09.2021, con individuazione dalle graduatorie incrociate di seconda fascia GPS”, si fa presente che in tale circostanza l'ufficio provinciale nulla muoveva sulla validità dei titoli prodotti e dichiarati; (doc.3)**
- 7- la sig.ra Carretta Angela presentava anche per il biennio successivo in data 24.05.2022, domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora in poi GPS) per la provincia di Latina , avente protocollo n°**7286360; (doc.4)**
- 8- **in data 13.04.2023** la docente Carretta per tramite del legale Di tano riceveva la conferma dei titoli e il regolare inserimento in gps per le classi di concorso B005/B009/B024 **(doc.5)**
- 9- **Dopo DUE ANNI dal controllo effettuato e dichiarato positivo da parte dell'istituto “Alessandro Filosi” di Terracina, l'ufficio scolastico di Latina provvedeva ad emettere un**

decreto di esclusione n°5594 per mancata corrispondenza dei titoli, **DECRETO MAI NOTIFICATO ALLA PARTE**; (doc.6)

- 10- Che tale provvedimento di esclusione veniva impugnato presso il Consiglio di Stato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- 11- Che il supremo organo di Giustizia Amministrativa in data 17.06.2024 emetteva ordinanza n°779/2024 con la quale lo dichiarava inammissibile con tale motivazione: ***“salva la facoltà per il ricorrente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con assorbimento dell’esame della domanda cautelare proposta”***; (doc.6)
- 12- Ritenendo tali provvedimenti palesemente illegittimi oltre che ingiusti sotto numerosi profili e soprattutto perché frutto di una superficiale e se non inesistente istruttoria parte ricorrente è costretta ad adire le vie legali con il presente ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi

PER I SEGUENTI MOTIVI

1. SULLA GIURISDIZIONE DELL'AGO E SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

In via preliminare di rito, corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che **“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 e sss.mm. integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite 16756/2014)”**. Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, **in quanto la docente svolge la sua attività nella circoscrizione del tribunale adito, come da contratto di lavoro** giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ***“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto***

2. SULLA COMPOSIZIONE DELLE GPS.

Preliminarmente, al fine di rappresentare correttamente l'ingiustizia e l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Ministero convenuto con gli atti impugnati, pare necessario richiamare le disposizioni normative che hanno disciplinato la composizione e l'aggiornamento delle GPS. In fase di prima applicazione le GPS, istituite dall'art. 2, comma 4 ter, D.L. n. 22 del 08/04/2020, conv. con

modificazioni dalla L. 06/06/2020, n. 41, sono state oggetto di disciplina da parte dell'O.M. n. 60/2022, la quale ha regolamentato le GPS per il biennio 2020/2021 e 2021/22.

La disciplina in questione, valevole quale *lex specialis* alla quale l'Amministrazione si è auto vincolata, dunque, va rinvenuta nell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 del Ministero dell'Istruzione, la quale, nel regolamentare *“le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ha stabilito, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che le GPS sono costituite su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (fino al 30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GaE), anch'esse costituite su base provinciale.

In tal senso l'art. 2 dispone che: “4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate *le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.* 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), *si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”*

Le GPS, sia per il posto comune che di sostegno, sono divise in due fasce ed hanno validità per due anni.

Per il posto comune, la prima fascia è costituita dai soggetti muniti dello specifico titolo di abilitazione, mentre la seconda fascia è costituita da soggetti privi del titolo di abilitazione, ma in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma 6, lett. b, dell'O.M. 60/20.

Per il posto di sostegno, la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, mentre la seconda fascia è costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lett. b) della citata OM, dai soggetti privi del relativo titolo di specializzazione che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo

grado e che siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Ai sensi dell'art. 11 dell'O.M. 60/2020, rubricato "Graduatorie di istituto", "1. *Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti".

Dunque, le Graduatorie di Istituto si costituiscono contestualmente alle GPS per gli aspiranti in possesso dei titoli normativamente previsti: nella II fascia delle Graduatorie di Istituto sono inclusi gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GPS (si tratta di candidati muniti del titolo di abilitazione/specializzazione), mentre nella III fascia delle Graduatorie di Istituto fascia delle GPS sono inclusi gli aspiranti inseriti nella II fascia delle GPS (si tratta di candidati privi del titolo di abilitazione/specializzazione).

Le Graduatorie di Istituto vengono utilizzate per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche in subordine e in caso di incapienza delle GaE e delle GPS, nonché per le supplenze temporanee.

Per il successivo biennio 2022/24 le graduatorie scolastiche sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, ove la disciplina delle GPS e delle Graduatorie di Istituto, per quanto è qui di interesse, è rimasta totalmente invariata, sicché, ai sensi dell'art. 3, le GPS sono costituite da 2 fasce (la prima in cui sono collocati i docenti muniti del titolo di abilitazione/specializzazione e la seconda in cui sono collocati i docenti privi di detto titolo), mentre, ai sensi dell'art. 11, le Graduatorie di Istituto, che si costituiscono contestualmente alle GPS, sono costituite da 3 fasce: la prima costituita dai docenti inseriti nelle GAE, la seconda costituita dai docenti inseriti nella I fascia delle GPS e la III fascia costituita dai docenti inseriti nella II fascia delle GPS

3. SUI DOCENTI ITP

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori.

Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti.

La figura professionale *de qua* è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea (il trattamento retributivo è però inferiore a quello dei docenti laureati), nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Ed infatti, l'art. 5, co. 1 *bis* del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto.

Originariamente, il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 individuava, alla Tabella C, le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto decreto è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “*disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, che, alla Tabella B, indica le classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici.

Con riferimento al caso di cui si discute, la classe di concorso a cui la ricorrente può accedere sulla base del proprio titolo di studio: **B005 “LABORATORIO DI LOGISTICA” e B009 “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE” -B024 “LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE.**

4. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AL REINSERIMENTO NELLA II FASCIA DELLE GPS E NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

L'esclusione della sig.ra Carretta dalla II^a fascia delle GPS e dalla II^a fascia delle Graduatorie di Istituto *de quibus*, classi di concorso **B005 “LABORATORIO DI LOGISTICA” e B009 “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE” -B024 “LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE,** è ingiusta ed illegittima in quanto assunta sulla base di motivazioni errate ed infondate.

Invero, il Decreto di esclusione dell'USP di Latina che ha disposto il depennamento dell'odierna ricorrente dalle graduatorie di cui si discute, motiva detta esclusione sulla base dell'erroneo presupposto che risulterebbe accertata la mancanza dei requisiti per l'ammissione alle rispettive classi di concorso, **con particolare riferimento al titolo di accesso congiunto al Diploma di istruzione secondaria di II Grado.**

Ebbene, tale motivazione è erronea ed illegittima sotto diversi profili.

Quanto all'asserita mancanza del titolo di accesso alle classi di concorso di interesse della ricorrente (B005 –B009 -B024), ossia del titolo di specializzazione (in quanto come si è detto ai sensi dell'O.M. 60/2020 e dell'O.M. n. 112/2022, titolo di accesso alla II fascia delle GPS per il posto comune), tale assunto non corrisponde al vero poiché i requisiti di accesso alla classe di concorso, per cui oggi vi è causa sono indicati al D.M. 09.05.2017 n. 259, di integrazione al DPR 14.02.2016 n. 19 il quale recita che i titoli per l'accesso sono: Diploma di Istruzione tecnica –settore Tecnologico indirizzo Trasporti e logistica articolazione Logistica **e/o** Qualsiasi diploma di Istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore.

Orbene, la docente Carretta è in possesso del Diploma di Scuola di Secondo grado oltre “Qualifica Professionale Post-Diploma “Tecnico superiore dei trasporti e dell’intermodalità” di IV° livello tale corso di durata di 1200 ore e che ai sensi del **DPCM del 25.01.2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”**: all’art. 5 comma 7 recita che: **“I diplomi di tecnico superiore di cui all’art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi”**. (doc.8)

Al fine di valutare il titolo della ricorrente ci si deve rifare alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008 ha istituito l'European Qualification Framework (EQF), con l'obiettivo *“di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale”*.

La Raccomandazione impegna gli Stati membri ad usare il Quadro europeo delle qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni dei diversi sistemi nazionali e “per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza”.

Da un punto di vista tecnico l'EQF “è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell'Unione Europea. Il “confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”.

Il 20 dicembre 2008 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato sottoscritto l'accordo con il quale è adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. (doc 9-10)

Come da prospetto:

Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali

Livello EQF	Tipologia di qualificazione
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
2	Certificato delle competenze acquisite in esito all'assolvimento dell' obbligo di istruzione
3	Attestato di qualifica di operatore professionale
4	Diploma professionale di tecnico
	Diploma liceale
	Diploma di istruzione tecnica
	Diploma di istruzione professionale
	Certificato di specializzazione tecnica superiore
5	Diploma di tecnico superiore
6	Laurea
	Diploma accademico di primo livello
7	Laurea Magistrale
	Diploma accademico di secondo livello
	Master universitario di primo livello
	Diploma accademico di specializzazione (I)
	Diploma di perfezionamento o master (I)
8	Dottorato di ricerca
	Diploma accademico di formazione alla ricerca
	Diploma di specializzazione
	Master universitario di secondo livello
	Diploma accademico di specializzazione (II)
	Diploma di perfezionamento o master (II)

Fonte: ISFOL, 2012 Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF

Per tali motivi la docente caretta ben poteva accedere alle classi di concorso solo con la Qualifica Professionale Post-Diploma “Tecnico superiore dei trasporti e dell’intermodalità” /congiunto a certificato di specializzazione tecnica superiore / di IV° livello tale corso di durata di 1200 ore, poiché equiparato a Diploma di Istruzione Tecnica.

Ma vi è di più, con l'ordinanza del Tribunale di Latina che ha ordinato la nomina per un contratto a tempo determinato, ha già valutato i titoli presentati poiché già presenti.

Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

Nella specie, l'indicato giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

E va sottolineato che il giudicato sostanziale (*ex art. 2909 Cod. civ.*), in quanto riflesso di quello formale (*art. 324 Cod. proc. civ.*), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, relativo al diritto controverso e si estende agli accertamenti di fatto, che rappresentano le premesse e il fondamento logico-giuridico della pronuncia.

Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *“Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum” (ex multis Cassazione civile, sez. II, 21/02/2019, n. 5138; Tribunale Roma, sez. IV, 17/12/2018, n. 24143; Tribunale Parma, sez. II, 10/01/2019, n. 57; Corte appello Napoli, sez. VI, 13/06/2018, n. 2903).*

5. SULLA DISAPPLICAZIONE DELL'ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICHIAMATO, PRESUPPOSTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GPS CON CONSEGUENTE REINSERIMENTO IN GRADUATORIA.

Sempre gradatamente rispetto alle superiori ed assorbenti eccezioni, nella denegata ipotesi in cui non si riconosca il diritto del ricorrente all'inserimento prioritario nelle graduatorie (seconda fascia G.P.S. e

seconda fascia G.I), va ribadito che l'asserito, sedicente decreto di esclusione formatosi, non può produrre alcun effetto giuridico se non viene previamente notificato all'interessato.

Sul tema, preme rammentare che contrariamente a quanto avviene per i procedimenti in cui il silenzio dell'Amministrazione può intendersi anche di tipo qualificato (silenzio-assenso o silenzio-rigetto), **nel caso di specie, per poter ritenersi conclusa la procedura e far acquisire efficacia al provvedimento ablatorio emesso, era necessario comunicare lo stesso al destinatario** (tenuto conto che il provvedimento ablatorio è sempre un atto recettizio).

In difetto, con evidente spregio ad ogni principio costituzionale ed amministrativo, vi sarebbe l'efficacia di un provvedimento ablatorio, **giuridicamente inefficace**, perché mai comunicato all'ignaro interessato-destinatario, nemmeno a mezzo mail.

La giurisprudenza afferma infatti che *"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile ex art. 21-bis, L. n. 241 del 1990."* (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 25 giugno 2021, n. 4415).

Anche il Tar Lazio ha sancito che *"La disposizione di cui all'art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 prevede che solo i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non aventi carattere sanzionatorio possono contenere una clausola di immediata efficacia, con la conseguenza che, operata la distinzione anche per i provvedimenti sanzionatori tra perfezionamento dell'atto e fase integrativa dell'efficacia - da attuarsi con la relativa comunicazione - per tale tipologia di atti viene espressamente esclusa la possibilità di esecuzione prima della loro comunicazione."* (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 18 maggio 2011, n. 4291)

SUL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse di fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*c.d. periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Parte ricorrente è precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria ed all'attribuzione di una supplenza.

Il tutto al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze. Il depennamento e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per i periodi di lavoro espletati,

non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei prossimi, aggiornamenti delle apposite graduatorie

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Difatti l'illegittimo depennamento ha determinato un grave pregiudizio per la ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)

È di tutta evidenza, pertanto, il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe per il ricorrente, e ciò non solo per gli evidenti risvolti di natura economica determinati dalla perdita della retribuzione ma, soprattutto, perché **ciò comprometterebbe la sua professionalità dal momento che sarebbe privata, irrimediabilmente, di tutto il punteggio che maturerebbe in termini di titoli di servizio qualora proseguisse con l'attuale rapporto di lavoro e/o assumesse nuovi incarichi nell'immediato futuro**; punteggio che potrebbe utilmente "spendere" in occasione del prossimo rinnovo delle graduatorie valevoli per il triennio successivo per conquistare posizioni più alte (quindi, maggiori occasioni di lavoro) e che, diversamente, perdendo tali opportunità, non potrebbe più in alcun modo recuperare.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance con lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. sez. lav. Sent. n. 14443 del 6.11.2000 in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di

impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso” (**Tommaseo 1988, 870**).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano ora la richiesta tutela, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, il ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

IN VIA CAUTELARE E CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in via d'urgenza con decreto motivato, *inaudita altera parte*, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

1. **PRELIMINARMENTE** emettere, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti e conseguentemente in via principale,
2. **ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,
3. **DICHIARARE** l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento Prot. Nr°5594 emesso dall'Ufficio scolastico provinciale di Latina., e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto
4. **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale per il biennio 2024/20246 nella classe di concorso **B005 “LABORATORIO DI LOGISTICA”** e **B009 “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE”** -**B024 “LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE** con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;
5. **CONDANNARE** i resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione della ricorrente nelle graduatorie di **B005**

“LABORATORIO DI LOGISTICA” e B009 “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE” -B024 “LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

6. **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa disapplicazione provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del attesa l'omessa notifica del primo atto presupposto;
7. con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi ai procuratori costituiti

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile per cui il c u €259.00

Cellele 07.09.2024

Avv. Antimo Buonamano

(firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Antimo Buonamano, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente reinserimento in GPS ;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale



convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cellole07.08.2024

Avv. Antimo Buonamano